

Ordinanza sugli emolumenti del DDPS (OEm-DDPS)

Modifica del 17 novembre 2010

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza dell'8 novembre 2006¹ sugli emolumenti del DDPS è modificata come segue:

Art. 5 cpv. 3 e 4

³ Per le prestazioni fornite con aeromobili sono fatturati i costi integrali. I costi sono composti dalle tariffe orarie per le prestazioni fornite con aeromobili delle Forze aeree secondo il numero 2 dell'allegato e dagli esborsi per:

- a. la conclusione di assicurazioni speciali;
- b. le prestazioni non connesse al volo vero e proprio che, su richiesta del committente, sono fornite a titolo eccezionale per il tramite delle Forze aeree;
- c. maggiori o minori costi considerevoli dovuti al carburante.

⁴ *Abrogato*

II

L'allegato è modificato secondo la versione qui annessa.

III

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2011.

17 novembre 2010

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Doris Leuthard
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

¹ RS 172.045.103

Allegato
(art. 5)

Titolo

Tariffe orarie e importi forfettari

N. 1, titolo

1 Tariffe orarie per il personale federale

N. 2

2 Tariffe orarie per le prestazioni fornite con aeromobili delle Forze aeree

	Tipo di aeromobile	Tariffa oraria in franchi
2.1	Falcon 50	8 600.–
2.2	Excel Citation	6 200.–
2.3	Beech 1900D	4 650.–
2.4	Super King Air	4 500.–
2.5	Porter PC-6	2 300.–
2.6	PC-12	5 000.–
2.7	Twin Otter	3 200.–
2.8	Super Puma/Cougar	10 900.–
2.9	EC 635	5 300.–
2.10	Ricognitore telecomandato ADS 95 (senza aeromobile di scorta)	7 300.–